

## **TI\_GERICHTE 11.2017.39 vom 29. Januar 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-01-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2017.39](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.39)

FR: TI\_GERICHTE 11.2017.39 du 29 janvier 2019

IT: TI\_GERICHTE 11.2017.39 del 29 gennaio 2019

### **Regeste**

Vigilanza sull'esecutore testamentario: obbligo d'informazione e edizione di documenti

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con reclamo, invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al Pretore (o al Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria giurisdizione, incluse quelle che riguardano l'operato di un esecutore testamentario. Il valore litigioso si determina in quest'ultima eventualità sulla base degli atti contestati che l'esecutore testamentario ha compiuto o non intende compiere (I CCA, sentenza inc. 11.2017.94 del 20 dicembre 2017, consid. 2 con riferimenti). Nella fattispecie manca ogni dato al riguardo. Ove appena si consideri nondimeno la differenza fra il valore netto del compendio ereditario indicato nell'inventario fiscale (fr. 55 654 955.–) e quello figurante nell'inventario allestito il 3 settembre 2008 dagli esecutori testamentari (fr. 98 799 425.–), che ha indotto l'istante a presentare l'autodenuncia e che è all'origine della richiesta di informazioni (memoriale conclusivo del 9 dicembre 2016, pag. 3), si può presumere che il valore di fr. 10 000.– sia sicuramente raggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione in esame è pervenuta ai patrocinatori dell'istante il 21 marzo 2017. Introdotto il 30 marzo 2017, l'appello è pertanto ricevibile.

#### **E. 3**

Il Pretore ha rilevato anzitutto come in concreto l'attività degli esecutori testamentari non sia ancora terminata. Posto ciò, egli ha ricordato che all'autorità di vigilanza compete solo il controllo preventivo e/o disciplinare della correttezza formale e dell'opportunità dei provvedimenti adottati (o non adottati) dall'esecutore testamentario, mentre le è sottratta la possibilità di prendere decisioni di diritto sostanziale, seppure la distinzione fra i due ambiti non sia sempre facile. Quanto ai poteri discrezionali dell'esecutore testamentario nell'adempimento dei suoi compiti (art. 518 cpv. 2 CC), il primo giudice ha sottolineato che essi non sono illimitati e che il ricorso all'autorità di vigilanza tutela gli eredi da provvedimenti arbitrari e manifestamente inopportuni, suscettibili di recare pregiudizio alla successione. Fra i motivi di ricorso più frequenti – egli ha soggiunto – figurano quelli relativi all'inattività dell'esecutore o alla carente informazione degli eredi. Quanto alla carente informazione degli eredi, il Pretore ha distinto tra informazioni che l'esecutore deve rilasciare periodicamente e spontaneamente nello svolgimento del proprio ufficio ( Informationspflicht ), da un lato, e l'obbligo di fornire agli eredi, su richiesta, i necessari ragguagli su circostanze legate all'esecuzione del mandato ( Auskunftspflicht ), dall'altro.

Soltanto violazioni dei doveri di informazione – egli ha soggiunto – sono censurabili dinanzi all'autorità di vigilanza, mentre violazioni dell'obbligo di fornire ragguagli su richiesta vanno sottoposte al giudice ordinario. Nella fattispecie, ha continuato il Pretore, le indicazioni sollecitate dall'istante attengono a quest'ultima categoria e non all'obbligo spontaneo d'informazione dell'esecutore testamentario, nulla mutando il fatto che quest'ultimo sia tenuto a collaborare e a fornire all'autorità preposta le informazioni necessarie. Secondo il Pretore, l'istante avrebbe dovuto promuovere pertanto un'azione di merito verso i convenuti e non adire l'autorità di vigilanza. Del resto – egli ha epilogato – neppure l'istante ha mai sostenuto che le informazioni da lui richieste gli andassero fornite spontaneamente dagli esecutori testamentari.

#### **E. 4**

L'appellante fa valere in primo luogo che la distinzione tra Informations pflicht e Auskunftspflicht non è netta come ritiene il Pretore. Che gli eredi possano avviare un'azione di rendiconto a norma dell'art. 400 CO non significa, a mente sua, che ogni richiesta di informazioni o di documenti a un esecutore testamentario vada rivolta al giudice ordinario. A sostegno della sua tesi egli cita due decisioni dell' Obergericht del Canton Zurigo, del 22 aprile 2013 e del 29 gennaio 2016. A parte ciò, egli prosegue, il Pretore ha trascurato che tutte le informazioni e i documenti richiesti dall'autorità fiscale e indicati nell'istanza del 6 luglio 2016 sono menzionati nell'atto di divisione del 3 settembre 2008, cui l'Ufficio delle procedure speciali rinvia espressamente, e si inseriscono nel contesto più ampio dei rimproveri mossi ai convenuti. Di conseguenza, a suo avviso, quand'anche si condividesse la distinzione operata dal primo giudice, le informazioni e i documenti in questione rientrano fra i riscontri che un esecutore testamentario è tenuto a fornire spontaneamente. Respingendo l'istanza – egli conclude – il Pretore ha seguito invece la tesi delle controparti, “secondo cui la fattispecie sarebbe da interpretare come una semplice e singola richiesta di rendiconto o relativa prodromica azione cautelare”.

#### **E. 5**

Dall'ultima argomentazione testé riassunta va subito sgombrato il campo. Il Pretore ha chiaramente escluso che l'istanza in esame andasse intesa come richiesta di misure cautelari “pregresse ad una eventuale successiva azione di rendiconto giusta l'art. 400 cpv. 1 CO (afferente al diritto materiale)”. Tanto meno egli l'ha trattata come tale. Quanto alla tesi secondo cui l'istanza si inserirebbe in un contesto più ampio di inadempienze da parte degli esecutori testamentari, l'appellante si limita a rimproveri d'ordine generale, non minimamente sostanziati. Al riguardo non giova dunque diffondersi oltre .

#### **E. 5.0**

Mio presso una fondazione a lei nota”, il contratto di divisione è chiaro. Il punto 5.5 cui rinvia l'istante per fondare la propria richiesta prevedeva che per l'acquisto dell'immobile “\_\_\_\_\_ 55/59” di \_\_\_\_\_ la Banca \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ concedesse alla U \_\_\_\_\_ AG di \_\_\_\_\_, il 28 febbraio 2006, un credito di € 5 000 000.– al tasso d'interesse del 4.99913%. La de cuius aveva garantito personalmente tale credito e AP 1, con l'imminente acquisto di tutte le quote societarie della U \_\_\_\_\_ AG (punto 4.5 dell'atto di divisione), ha ripreso quella garanzia nella consapevolezza, tuttavia, che una somma corrispondente era depositata per il rimborso presso una fondazione “a lui nota” (doc. E, pag. 22). Nelle condizioni descritte è fuori dubbio che i documenti e le informazioni indicati al punto 5.5 del contratto di divisione

sono a loro volta parte integrante di quest'ultimo e devono essere messi a disposizione dell'erede che ne fa richiesta. La controversia fra gli esecutori testamentari e l'erede istituito sulla consegna di tali informazioni verte, una volta di più, sulla correttezza formale dell'esecuzione testamentaria e non su una questione di diritto sostanziale. Né del resto i convenuti invocano – per avventura – motivi di segretezza suscettibili di impedire la consegna di determinati documenti e di rinviare la soluzione del quesito a una procedura separata (ZR 91/1992 pag. 241 consid. c). Neppure su questo punto, perciò, il Pretore poteva declinare la propria competenza come autorità di vigilanza. Certo, i convenuti eccepiscono che l'istante avrebbe identificato la fondazione “a lui nota” nella M \_\_\_\_\_ Fondazione, la quale nulla avrebbe a che vedere con la successione. Già davanti al Pretore, tuttavia, l'istante aveva precisato che la M \_\_\_\_\_ Fondazione, da lui indicata nel verbale di autodenuncia fiscale del 27 ottobre 2015 quale intestataria di depositi bancari mai dichiarati in precedenza ma a lui riconducibili (doc. P), è estranea all'esecuzione testamentaria, tant'è che l'istanza del 6 luglio 2016 non la menziona (memoriale del 18 gennaio 2017). A prescindere da ciò, la fondazione cui accenna il punto

### **E. 5.5**

dell'atto di divisione sembrerebbe essere la P \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ (doc. G, pag. 2). Sia come sia, i convenuti, che hanno elaborato essi medesimi il contratto di divisione con tutti i particolari del punto 5.5, non possono sottrarsi al loro obbligo d'informazione e pretendere che l'istante si rivolga alla banca o alla fondazione per ottenere raggugli e documenti ch'essi sono tenuti a fornire indipendentemente da eventuali obblighi di terzi (BJM 2006 pag. 309 seg.; sentenza PF150068 dell' Obergericht del Canton Zurigo del 29 gennaio 2016, consid. 4.4.1, pubblicato in: Fasel, Erbrecht, Entwicklungen 2016, Berna 2017, pag. 52). Anche al riguardo l'appello merita dunque accoglimento. d) Più delicata è la questione di sapere se, in aggiunta alle informazioni relative al deposito di € 5 000 000.– di cui si è appena detto (consid. c), l'autorità di vigilanza possa ordinare anche la consegna degli ulteriori documenti (atto costitutivo, statuti, elenco dei beneficiari, qualifica dei versamenti incassati, estratti conto fiscali dal 2006 al 2015) concernenti la P \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ con sede nel \_\_\_\_\_. Di fronte alla contestazione dei convenuti, secondo cui tali documenti non riguardano il contratto di divisione del 3 settembre 2008, l'appellante si è limitato ad affermare il contrario. Egli non menziona neppure di scorcio però tale fondazione né spiega – tanto meno nella replica spontanea – in che misura le informazioni richieste vertano sull'amministrazione della successione (Cotti, op. cit., n. 118 ad art. 518 CC). Non spetta a questa Camera svolgere indagini al proposito, men che meno nei casi in cui la richiesta d'informazioni riguardi un terzo (sopra, consid. 6) non citato dal contratto di divisione richiamato dall'istante (doc. E, pag. 22). La domanda sfuggiva così alla cognizione dell'autorità di vigilanza. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso. e) Diversa è la situazione per quanto attiene alla richiesta d'informazioni sui diritti che spettano ad AP 1 nella B \_\_\_\_\_, I \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), alla consegna degli statuti della fondazione e del regolamento interno, così come all'ammontare di eventuali elargizioni da lui percepite nel periodo 2007/2015 e a tutti i versamenti eseguiti alla fondazione dal 2006 in poi. Anche al proposito la motivazione dell'appello è invero laconica. Dal rinvio al punto 7 del testamento si evince con chiarezza nondimeno l'esistenza di una fondazione così denominata e il nesso di quest'ultima con l'eredità fu B \_\_\_\_\_. Ciò si desume in particolare dall'attribuzione a tale fondazione, nella citata clausola, di tutti i beni dei quali la de cuius non ha disposto e dalla menzione di AP 1 fra i beneficiari (doc. D, punto 7). Il mancato seguito alla richiesta dell'istante offende

così l'obbligo d'informare gli eredi nella misura necessaria per l'esercizio dei loro diritti e tale violazione poteva essere censurata davanti all'autorità di vigilanza ( Künzle , op. cit., n. 528 ad art. 517 e 518 CC con riferimento a RVJ 2005 pag. 242). Al riguardo l'appello risulta provvisto, una volta ancora, di buon diritto. f) Identiche considerazioni valgono per la richiesta d'informazione circa l'attribuzione alla B \_\_\_\_\_, I \_\_\_\_\_ und W \_\_\_\_\_ di fr. 70 000 .– e l'accredito di tale somma dal Nachlasskonto in conformità al punto 10 del contratto di divisione. Checché dicano i convenuti, le informazioni e i documenti in rassegna sono menzionati nella clausola n. 10 del contratto di divisione del 3 settembre 2008, la quale attesta che il 16 maggio 2006 la de cuius ha versato un acconto di fr. 70 000 .– sul prezzo di acquisto di una F \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ” del valore di fr. 402 350 .– e che dopo la morte di lei gli esecutori testamentari hanno trasferito il contratto, con l'assenso di I \_\_\_\_\_, a un terzo, il quale ha rimborsato il 26 ottobre 2007 l'acconto sul conto della successione. In quella disposizione le parti al contratto di divisione hanno concordato di trasferire il citato importo dal conto della successione alla B \_\_\_\_\_, I \_\_\_\_\_ und W \_\_\_\_\_ (doc. E, pag. 24). Alla luce di ciò, è palese già a un sommario esame che la richiesta dell'istante volta a ottenere la documentazione comprovante l'avvenuto accredito alla fondazione pertiene alla correttezza formale dell'operato degli esecutori testamentari e non a una questione di diritto sostanziale. g) Né può concludersi diversamente, nonostante le perplessità espresse dal Pretore il 7 ottobre 2016 nell'ordinanza sulle prove (pag. 2 in fondo), per quanto concerne l'edizione della documentazione relativa al saldo del conto (il 31 dicembre 2006, 2007 e 2008) presso la società S \_\_\_\_\_, gli interessi maturati e/o incassati e la destinazione (con copia degli addebiti bancari in uscita) dei fondi tra la morte della de cuius e l'estinzione del conto. La richiesta si riconduce manifestamente al contratto di divisione, dalla cui clausola n. 9 si evince che in passato B \_\_\_\_\_ era intestataria presso la S \_\_\_\_\_ di conti aventi un saldo a sette cifre, poi ridottosi il 31 dicembre 2008 a fr. 812.60 prima di essere trasferito alla B \_\_\_\_\_, I \_\_\_\_\_ und W \_\_\_\_\_ (doc. E, pag. 23 seg.). Che alla luce di ciò la richiesta di edizione riguardi la corretta amministrazione del patrimonio successorio è indiscutibile. h) Da ultimo l'appellante insta per avere accesso ai documenti che riguardano un non meglio precisato investimento di € 250 000 .– gestito dalla W \_\_\_\_\_ & P \_\_\_\_\_ AG, come pure le relative attestazioni di deposito per gli anni dal 2007 al 2014 e il dettaglio dei rendimenti generati in quel periodo. Inoltre egli sollecita informazioni su eventuali “altri elementi (reddito e sostanza) non ancora dichiarati”. Tanto nell'appello quanto nella replica spontanea manca tuttavia qualsiasi riferimento all'esecuzione testamentaria e, in specie, al contratto di divisione del 3 settembre 2008. Insufficientemente motivato, su questi punti l'appello sfugge così a ulteriore disamina.

## **E. 6**

Si conviene con l'appellante invece che la distinzione tra Informationspflicht e Auskunftspflicht al fine di stabilire l'autorità competente per sindacare eventuali disattenzioni degli obblighi che incombono a un esecutore testamentario non è evidente. In giurisprudenza si trovano precedenti che demandano la decisione sul diritto di accesso agli atti e sul relativo obbligo di edizione da parte di un esecutore testamentario tanto al giudice ordinario (per esempio: DTF 90 II 365 e 82 II 555) quanto all'autorità di vigilanza (ZR 91/1992 pag. 241; sentenze dell' Obergericht del Canton Zurigo del 29 gennaio 2016 e del 22 aprile 2013, citate dall'appellante; BJM 2006 pag. 309 seg.; RVJ/ZWR 2005 pag. 242). Nemmeno la dottrina è univoca, gli stessi autori menzionati dal Pretore per sostenere la competenza del giudice ordinario non escludendo la possibilità di adire l'autorità di

vigilanza (in tal senso Künzle in: Berner Kommentar, edizione 2011, n. 528 e n. 538 ad art. 517 e 518 CC; Cotti in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 138 ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 89 ad art. 518). In realtà, come si vedrà senza indugio, il discrimine tra Informationspflicht e Auskunftspflicht al fine di stabilire l'autorità competente per sindacare eventuali disattenzioni degli obblighi che incombono a un esecutore testamentario non è determinante. Il criterio è, piuttosto, quello tra aspetti formali e aspetti sostanziali dell'esecuzione testamentaria.

#### **E. 7**

All'autorità di vigilanza sugli esecutori testamentari spetta il controllo delle questioni formali relative all'operato degli esecutori. Essa deve garantire una procedura conforme alla legge e un esercizio irreprensibile del mandato ( Cotti , op. cit., n. 138 ad art. 518 CC; Piller , op. cit., n. 161 e n. 170 ad art. 518 CC). Suo compito è esaminare – seppure con riserbo ( Piller , op. cit., n. 172 ad art. 518 CC) – la regolarità e l'adeguatezza delle misure prese o non prese dall'esecutore testamentario (I CCA, sentenza inc. 11.1998.76 del 17 febbraio 2000, consid. 1 con riferimenti), non la fondatezza delle decisioni che l'esecutore testamentario ha preso o ha tralasciato di prendere nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento ( Karrer/Vogt/Leu , op. cit., n. 22 ad art. 595). L'esame di problemi sostanziali compete al giudice ordinario ( Cotti , op. cit., n. 138 ad art. 518 CC; Piller , op. cit., n. 161 e n. 170 ad art. 518 CC; Christ/Eichner in: Abt/Weibel, [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 89 ad art. 518 CC ). L'autorità di vigilanza non può pronunciarsi così su questioni che incidono sulla portata materiale e sulla determinazione definitiva dei diritti degli eredi (DTF 91 II 56; v. anche Karrer/Vogt/Leu , op. cit., n. 22 ad art. 595 CC; Künzle , op. cit., n. 451 ad art. 517 e 518 CC). Né essa può intervenire, secondo taluni autori, se ciò comporta un'ingerenza diretta nella posizione giuridica di terzi ( Nonn/Engler in: Abt/ Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, op. cit. , n. 39 ad art. 595). La distinzione tra questioni formali e sostanziali non è invero sempre agevole e può dare adito a incertezze (Rep. 1982 pag. 370; Künzle , op. cit., n. 523 ad art. 518 CC), al punto che parte della dottrina suggerisce di adire, nel dubbio, entrambe le vie ( Cotti , op. cit., n. 138 ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu , op. cit., n. 22 ad art. 595 CC con richiami).

#### **E. 8**

Ciò premesso, occorre vagliare se in concreto le informazioni e i documenti chiesti dall'autorità fiscale ed elencati nell'istanza del 6 luglio 2016 riguardino il profilo formale dell'esecuzione testamentaria, che compete all'autorità di vigilanza esaminare, oppure investano la soluzione di problemi sostanziali, che compete al giudice ordinario trattare. I vari documenti e informazioni vanno esaminati singolarmente. a) Per quanto riguarda la trasmissione completa degli allegati n. 1 (elenco dello stato patrimoniale alla data della morte, il 9 ottobre 2007), n. 4 (stato patrimoniale il 31 luglio 2008) e n. 5 (elenco dei quadri e degli oggetti d'arte scelti dall'erede I\_\_\_\_\_ ) del contratto di divisione (doc. E, pag. 28), l'appellante giustifica la richiesta con il fatto che essa si riconduce al contratto medesimo. Da parte loro i convenuti ritengono temeraria la domanda, giacché l'istante avrebbe ammesso di possedere quegli atti. Come sottolinea l'appellante però nella sua replica spontanea (pag. 3 seg.), il richiamo dei convenuti al punto 22 dell'istanza è superato dalla precisazione fornita in sede di conclusioni, allorché egli ha dichiarato di necessitare degli allegati n. 1, 4 e 5 dell'atto di divisione, essendo in possesso solo degli allegati n. 2 e 3.

Con tale argomento – desumibile dagli atti (memoriale del 18 gennaio 2017, pag. 6 in fondo) – i convenuti non si confrontano nella duplice. A parte ciò, quand'anche gli esecutori testamentari avessero già trasmesso gli annessi in questione, nulla impediva ad AP 1 di farne nuovamente richiesta. Gli atti in rassegna sono parte integrante del contratto di divisione e vanno messi a disposizione dell'erede istituito, fermo restando l'eventuale obbligo di retribuire il lavoro supplementare cagionato. Ne segue che la censura relativa alla mancata trasmissione degli allegati pertiene alla correttezza formale dell'esecuzione testamentaria. Su questo punto l'appello merita accoglimento e la decisione impugnata va riformata di conseguenza. b) Per quel che è degli altri documenti, l'appellante sostiene – come per gli allegati n. 1, 4 e 5 – che la richiesta si fonda direttamente sul contratto di divisione, sottoscritto dagli esecutori testamentari e dagli eredi. I convenuti obiettano che l'assunto è nuovo e, come tale, irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Oltre a ciò, essi fanno notare che il contratto di divisione è già stato eseguito senza contestazione da parte dell'erede. Non corrisponderebbe al vero inoltre che le informazioni e i documenti richiesti dall'autorità fiscale sono contemplati nel contratto di divisione del 3 settembre 2008. Né il testamento né il contratto di divisione menzionano infatti, per quanto riguarda la fondazione citata dall'appellante durante l'audizione fiscale, la M\_\_\_\_\_ Fondazione, a loro del tutto sconosciuta ed estranea alla successione fu B\_\_\_\_\_. L'eccezione di irricevibilità cade nel vuoto, già in prima sede l'istante avendo precisato che tutta la documentazione richiesta si riferiva al contratto di divisione (istanza, pag. 6 seg. e pag. 10 seg.; memoriale conclusivo del 9 dicembre 2016, pag. 9, 11 seg.). Per il resto, sarà anche vero che il contratto di divisione è già stato attuato, ma poco importa. Nemmeno i convenuti pretendono in effetti che il loro mandato sia terminato e che con ciò sia venuta meno la possibilità d'intervento dell'autorità di vigilanza. Va esaminata invece separatamente per ogni gruppo d'informazioni l'obiezione secondo cui le informazioni e i documenti richiesti dall'autorità fiscale – che gli esecutori testamentari sono tenuti a fornire se riferiti alla successione ( Karrer/Vogt/Leu , op. cit., n. 33 ad art. 518 CC) – non sono menzionati in realtà dal contratto di divisione del 3 settembre 2008. c) Con riferimento alla “dichiarazione di garanzia” in favore della Banca \_\_\_\_\_ per € 5 000 000 .-, come pure al contratto di mutuo al beneficio di tale garanzia (con indicazione della situazione debitoria dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015, dell'ammontare degli interessi passivi conteggiati in quel periodo e della persona cui gli interessi passivi sono stati addebitati) e a gli “estratti conto per i dieci anni indicati, comprovanti il deposito di detti €

## **E. 9**

L'appellante chiede che l'ordine di rilasciare le informazioni e di consegnare i documenti sia impartito ai convenuti sotto pena dell'art. 292 CP. Una simile comminatoria però non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine del giudice (RtID I-2015 pag. 936, consid. 5c con riferimenti; v. anche Nonn/Engler , op. cit., n. 41 ad art. 595 CC). In concreto non si scorgono elementi per supporre che AO 1 e AO 2 abbiano a disattendere l'ingiunzione di questa Camera. L'art. 292 CP potrà ancora essere comminato, del resto, in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC).

## **E. 10**

Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'accesso agli allegati n. 1, 4 e 5 del contratto di divisione (consid. 8a), l'accesso alla dichiarazione di garanzia nei confronti della Banca \_\_\_\_\_ e ai relativi

annessi (consid. 8c), come pure agli specifici documenti della B \_\_\_\_\_, I \_\_\_\_\_ und W \_\_\_\_\_ (consid. 8e e consid. 8f) e a quelli relativi ai conti della de cuius presso la S \_\_\_\_\_ (consid. 8g). Egli soccombe invece sul diritto di accesso alle informazioni riguardanti la P \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ (consid. 8d, nella misura in cui non si riferiscono al noto deposito di € 5 milioni), l'investimento gestito dalla W \_\_\_\_\_ & P \_\_\_\_\_ AG e altri eventuali elementi non dichiarati (consid. 8h), oltre che sulla comminatoria dell'art. 292 CP. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dei convenuti in solido, i quali hanno postulato la reiezione dell'appello e rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue la medesima ripartizione.

## **E. 11**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 e AO 2 sono tenuti a fornire ad AP 1 le informazioni e i documenti che seguono: a) copia completa degli allegati n. 1, 4 e 5 del contratto di divisione del 3 settembre 2008; b) l'atto di garanzia in favore della Banca \_\_\_\_\_ per € 5 000 000.– (contratto di divisione, punto 5.5) con: – contratto di prestito al beneficio della citata garanzia bancaria; – saldo del debito il 31 dicembre di ogni anno dal 2007 al 2015; – ammontare degli interessi passivi annui conteggiati e/o addebitati nel medesimo decennio; – indicazione del debitore al quale gli interessi passivi sono stati addebitati; – copia degli estratti conto per i dieci anni indicati, comprovanti il deposito dei € 5 000 000.– come indicato nel punto 5.5 del contratto di divisione; c) una dichiarazione in merito ai diritti dell'istante quale beneficiario della B \_\_\_\_\_, I \_\_\_\_\_ und W \_\_\_\_\_ (come da testamento, punto 7 e contratto di divisione, punto 6) e all'ammontare di eventuali elargizioni percepite nel periodo 2007/2015, con: – copia dello statuto e/o statuto aggiuntivo e/o regolamento interno che disciplina i diritti dell'istante e quelli dei suoi figli come beneficiari della citata fondazione; – la documentazione relativa a tutti i versamenti (beni mobili e immobili) eseguiti alla fondazione dal 2006 a oggi; d) la dichiarazione di attribuzione di fr. 70 000.– alla Fondazione B \_\_\_\_\_, Ingmar und W \_\_\_\_\_ e comprova dell'avvenuto accredito dal Nachlasskonto, come indicato nel contratto di divisione, punto 10 cpv. 2; e) il saldo attivo del conto (il 31 dicembre 2006, 2007 e 2008) presso la società S \_\_\_\_\_ (come da contratto di divisione, punto 9) con indicazione degli interessi attivi maturati e/o incassati su tale conto per il medesimo biennio e della destinazione dei fondi depositati sul conto (copia degli addebiti bancari per l'uscita) dal decesso della defunta B \_\_\_\_\_ fino all'estinzione del conto. Nella misura in cui le informazioni e i documenti che precedono dovessero coinvolgere terze persone, gli esecutori testamentari sono tenuti a fornire le indicazioni d'accesso presso i terzi in questione. 2. Le spese processuali di fr. 1900.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un terzo a carico di lui e per il resto solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, i quali rifonderanno all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1350.– complessivi per ripetibili ridotte. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese dell'appello, di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di quest'ultimo e per il resto solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, i quali rifonderanno

all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili ridotte.

III. Notificazione: – avvocati e ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.